

**REGIONE SICLIANA
COMUNE DI MUSSOMELI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA**



**Regolamento Comunale
per l'occupazione del suolo pubblico
mediante allestimento di
Dehors stagionali ed annuali**

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE

ARTICOLO 3 TIPOLOGIE

ARTICOLO 4 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

ARTICOLO 5 CRITERI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 6 MODALITA' TECNICHE

ARTICOLO 7 PAVIMENTAZIONE DEHORS

ARTICOLO 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE

ARTICOLO 9 PROROGA DEHORS STAGIONALI

ARTICOLO 10 RINNOVO DEHORS ANNUALI

ARTICOLO 11 MANUTENZIONE AREA OCCUPATA

ARTICOLO 12 MODALITA' D'USO

ARTICOLO 13 SOSPENSIONE E REVOCA N.O.

ARTICOLO 14 DANNI ARRECATI DAL DEHORS

ARTICOLO 15 GARANZIE

ARTICOLO 16 SANZIONI

ARTICOLO 17 COMPETENZE DEI SETTORI

ARTICOLO 18 NORME TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 19 APPLICAZIONE

TABELLA RIEPILOGATIVA DI BUONA NORMA PROGETTUALE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico mediante dehors stagionali ed annuali rinnovabili, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, collegato ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianale (quali pizzerie da asporto, panificatori, gastronomie) e di esercizi di vicinato (settore alimentare).

2. Nel caso di attività artigianali ed esercizi di vicinato (settore alimentare), oltre al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non è ammesso il servizio assistito al tavolo per la somministrazione.

Si ritiene ammissibile, per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo di sedie e tavolini, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere, giusta Circolare esplicativa del Decreto Bersani n. 3603/C del 28.09.2006 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, art. 8 comma 1, lett. f-bis, recepita dalla Circolare n. 7 Regione Sicilia del 19 marzo 2007, art. 3, comma 1, lettera f-bis.

ART. 3 - TIPOLOGIE

1. Il dehors, in base al periodo di installazione, potrà essere stagionale (temporaneo) od annuale.

2. Il dehors stagionale può essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni (sei mesi) consecutivi nell'arco dell'anno solare dai titolari di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (**tranne i titolari di autorizzazione amm/va Tip. C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggiore rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono proiettarsi all'esterno, compresi gli oggetti per la pubblicità**) e dai titolari di attività artigianali da asporto (gastronomie, pizzerie, etc.) o di esercizi di vicinato (settore alimentare).

3. Il dehors annuale può essere richiesto per un periodo pari a 360 giorni soltanto dai titolari di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (**tranne i titolari di autorizzazione amm/va Tip. C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggiore rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono proiettarsi all'esterno, compresi gli oggetti per la pubblicità**), è rinnovabile annualmente e le richieste pervenute allo Sportello Unico per le Attività Produttive saranno esaminate dai Settori preposti – Commercio, Urbanistica e Comando di P.M., in sede di Conferenza di Servizi.

4. Non sarà consentita l'installazione di dehors in giardini pubblici e ville pubbliche al fine di garantire la libera fruizione degli spazi pubblici destinati all'aspetto ricreativo, culturale e ludico dei cittadini, fatte salve particolari condizioni urbane dove nelle prossimità non è possibile la loro installazione.

5. Non sarà consentita l'installazione di dehors in quegli spazi pubblici singolarmente individuabili, che di norma, sono funzionali allo svolgimento delle manifestazioni ricorrenti e in luoghi particolarmente significativi all'interno del Centro Storico.

ART. 4 – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

I dehors possono essere costituiti da:

- Tavolini e sedie;
- Pedane;
- Fioriere ed elementi di delimitazione;
- Ombrelloni;

- Tende a sbraccio;
- Coperture a capanno;
- Coperture a doppia falda, a doppia capottina, a padiglione;
- Strutture a padiglione temporanee;
- Pannelli a chiusura laterale antismog.

1. Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, di dimensioni contenute, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree di conservazione sono autorizzate esclusivamente coperture di colore Beige (RAL 1013) e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.

2. Tavolini e sedie: Nelle aree di conservazione (centro storico) dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicitarie. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro. Nelle stesse aree le sedute ed i piani dei tavolini dovranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata e nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tintato in colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

3. Pedane: ove consentite, dovranno essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni. Nelle aree di conservazione è vietato l'utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

4. Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,50 e minima di mt. 1,00.

Nelle aree di conservazione dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

5. Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte. Nelle aree di conservazione dovranno essere simili, per forma, materiale e colore, a quelle adottate dal Piano del Decoro Urbano.

6. Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

7. Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade con IP adeguato. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" dei dehors. Nelle aree di conservazione non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

8. Per chiari motivi di sicurezza e di decoro, il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

9. Nei dehors annuali, gli arredi di base e le attrezzature devono essere attentamente scelti al fine di garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato. Può essere riportata l'insegna d'esercizio sulle vetrate del dehors a mezzo serigrafia; in questo caso, l'insegna dovrà essere indicata nelle tavole progettuali. Nel progetto devono essere proposti, altresì, i modelli che si intendono utilizzare, anche a mezzo documentazione fotografica;

10. Qualora in una stessa Via sussistano più dehors annuali vicini, si dovranno concordare gli interventi uniformandone la tipologia;
11. Il dehors non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materiali od attrezzature, e deve essere sempre mantenuto decorosamente;
12. Il dehors deve garantire le uscite in funzione delle persone presenti e la dislocazione dei tavoli non deve impedire il regolare deflusso dei consumatori all'interno. All'esterno del dehors non può essere accatastato materiale di vario genere od elementi accessori ed il passaggio pedonale deve essere sempre completamente libero;
13. I dehors non devono occultare la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico;
14. Se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti od altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto;
15. Le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.

ART. 5 – CRITERI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o il titolare di attività artigianale o di esercizio di vicinato (settore alimentare) di cui all'art. 2, comma 2, che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di passaggio pubblico, un dehors stagionale (con o senza elementi di copertura) od annuale, dovrà avanzare richiesta per occupazione suolo pubblico allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro e non oltre il **31 marzo di ogni anno**, per l'anno in corso le domande possono essere presentate entro il **30/06/2011**.
2. La posa di dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. e dell'I.C.P., qualora siano presenti elementi di pubblicità, come previsto dai rispettivi regolamenti T.O.S.A.P. ed I.C.P..
3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive è subordinato ai pareri positivi, che dovranno essere rilasciati in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Responsabile del Settore Commercio, alla quale parteciperanno, per le proprie competenze, l'U.T.C ed il Comando di P.M. ed al preventivo pagamento, non rimborsabile, di €. 50,00 per diritti istruttoria pratiche e certificazione nel settore sportello unico per le attività produttive. In sede di Conferenza di Servizio, il Settore Commercio verificherà la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la D.I.A. e/o ex Autorizzazione Sanitaria per i titolari di Pubblico Esercizio e verificherà la D.I.A. e/o il N.O. sanitario per i titolari di attività artigianali o di esercizi di vicinato (settore alimentare).
4. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono la tipologia di dehors stagionali, elencati al precedente art. 4, devono essere smontati entro giorni 10 dalla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 6 – MODALITA' TECNICHE PER L'UBICAZIONE E L'INSTALLAZIONE

1. Il Settore Urbanistica dovrà esprimersi in merito alla localizzazione dei dehors in funzione della verifica del P.R.G., del R.E.C. (regolamento edilizio comunale) e delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) e dei criteri di localizzazione aggiuntivi.
2. La collocazione dei dehors deve garantire uno spazio per i flussi pedonali di almeno mt. 1,50; quando sussiste l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche ed architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a mt. 1,20;
3. La collocazione dei dehors non è consentita all'interno di aiuole e nei vialetti che circoscrivono le aiuole, salvo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4;

4. La collocazione dei dehors dovrà essere realizzata in conformità alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche e dovrà garantire accessibilità ai soggetti diversamente abili;
5. L'area occupata dai dehors deve essere opportunamente delimitata con elementi parapetto (fioriere, cordoni, pannelli etc.) con altezza massima mt. 1,50 e minima di mt. 1,00;
6. La collocazione di dehors in centro storico potrà essere oggetto di prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani di grande valenza architettonica. In particolari contesti monumentali, il Comune può vietare la collocazione dei dehors o può limitarne estensione e durata nel corso dell'anno e nel corso della giornata;
7. L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora la Ditta dovesse usufruirne, è obbligata ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati, con lampade con IP adeguato. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e, se ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.
8. L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita esclusivamente nelle pubbliche vie o su piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e purché siano del tipo rimovibili, e con minimo impatto sul suolo.

ART. 7 – PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista nei portici, nelle aree pedonali e nelle zone pavimentate con marmo. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie.
3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ART. 8 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un dehors stagionale od annuale su suolo pubblico, il titolare di Pubblico Esercizio, il titolare di Attività Artigianale e il titolare di esercizi di vicinato (settore alimentare), deve presentare istanza entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda, in triplice copia, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **Autorizzazione Amministrativa e D.I.A. e/o ex Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;**
in caso di attività artigianale, ed esercizi di vicinato D.I.A. o N.O. sanitario;
2. **Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, e/o chiusini per sottoservizi e, comunque, in presenza di tutte le aree di pubblica utilità;**
3. **Planimetria in scala adeguata (1:100/1:200), con indicata precisa collocazione del dehors in funzione dei metri quadri richiesti. Devono inoltre essere evidenziate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;**
4. **Relazione Tecnica con descrizione dei materiali utilizzati, di cui all'art. 4;**
5. **Relazione tecnica di asseveramento a firma di tecnico abilitato relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;**
6. **Documentazione fotografica dell'area interessata;**
7. **Per i dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: N.O. della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare;**

- 8. N.O. della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;**
- 9. Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;**
- 10. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria;**
- 11. Versamento di €. 50,00 per diritti di istruttoria pratiche nel settore sportello unico per le attività produttive;**
- 12. Copia della polizza fideiussoria (rilasciata da Istituto Bancario o Assicurazione) o deposito cauzionale (da versare alla Tesoreria Comunale);**
- 13. Copia documento d'identità.**

ART. 9 – PROROGA DEHORS STAGIONALI

L'autorizzazione per l'installazione di dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, **almeno 15 giorni prima della scadenza originaria**, di istanza allo Sportello unico per le Attività Produttive. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Potrà essere rilasciata una sola proroga per ciascuna autorizzazione.

ART. 10 – RINNOVO DEHORS ANNUALI

1. L'autorizzazione per l'installazione di dehors annuali su suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

All'istanza dovranno essere allegati:

- Dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato;
- Documentazione comprovante i versamenti della T.O.S.A.P. e dell'eventuale I.C.P.;
- Dichiarazione che nulla in merito è cambiato;
- Il termine per il rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico è stabilito in giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell'istanza;

ART. 11 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienicosanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento di rifiuti distinti per tipologia (raccolta differenziata), da prevedere nel progetto.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.

5. Allo scadere dell'autorizzazione per l'installazione di dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

6. Se necessario, per lavori sulle reti sotterranee o sulla pavimentazione stradale rimuovere il dehor, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sue spese allo smontaggio ed al successivo rimontaggio e non potrà richiedere alcun risarcimento all'A.C. per mancato utile.

ART. 12 – MODALITA' D'USO DEI DEHORS STAGIONALI OD ANNUALI

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, essendo l'area occupata destinabile solo all'attività di somministrazione e/o di consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, *preventivamente autorizzati*, che in ogni caso non devono creare pregiudizio al riposo delle persone, giusta ordinanza sindacale n. 53 del 22/10/2010, avente per oggetto: "Radio – TV e piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi".

ART. 13 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- La mancanza di manutenzione comporti danni al decoro ed alla pulizia, pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del N.O.;
- Qualora si rechi intralcio alla viabilità autoveicolare, pedonale e si rechi pericolo alla pubblica incolumità;
- Qualora vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico e al divieto di utilizzazione di amplificazione e di installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento non autorizzati, così come disposto dall'art. 12, comma 2;

2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. **L'autorizzazione temporanea od annuale è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:**

- Qualora le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- In caso di mancato pagamento della T.O.S.A.P e dell'I.C.P.;
- In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione all'Ufficio Commercio;
- Qualora vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico e al divieto di utilizzazione di amplificazione e di installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;
- L'occupazione ripetuta almeno due volte dello spazio da lasciare a disposizione, anche con arredi mobili (tavoli, sedie, ecc...) dei pedoni;
- Nel caso di mancato invio dell'istanza di rinnovo o proroga.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertati dal Comando di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione (Servizio Commercio) per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. La revoca dell'autorizzazione per la posa del dehors su suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del titolare di Pubblico Esercizio, ovvero titolare di Attività Artigianale o di esercizi di vicinato (settore alimentare).

ART. 14 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITU' AD USO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico dagli elementi del dehors, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del titolare dell'autorizzazione.

ART. 15 – GARANZIE

A garanzia di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 14, commi 1 e 2 del presente regolamento, dovrà essere prodotta apposita polizza fideiussoria o deposito cauzionale da versare alla Tesoreria Comunale per un importo pari ad €. 500,00. Tale importo sarà svincolato, decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehors, a condizione che non vi siano pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehors o all'esercizio dell'attività.

ART. 16 – SANZIONI

Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di dehors temporanei o annuali senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione. La non ottemperanza comporterà la sanzione amministrativa da €. 500,00 ad €. 1.500,00

ART. 17 - COMPETENZE DELLE AREE

1. Gli Uffici competenti per l'installazione di dehors sono il Servizio Commercio, il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio Urbanistica, ed in particolare:

Il Servizio Urbanistica dovrà esprimersi circa la localizzazione del dehors in funzione della verifica del PRG, delle NTA e di altri criteri di localizzazione, quali spazio per flussi pedonali, superamento barriere architettoniche, etc...(vedasi art. 6);

Il Comando di Polizia Municipale dovrà esprimersi in merito alla collocazione del dehors in funzione del "Nuovo Codice della Strada" e dei vigenti regolamenti comunali: di polizia per la disciplina e l'esercizio del commercio, di polizia urbana, igienico sanitario, TOSAP, I.C.P., e potrà prescrivere la collocazione di segnaletica aggiuntiva e di adeguata segnalazione luminosa qualora il dehors occupi la sede stradale o insista in punti critici. Dovrà assicurare il rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, affinché qualunque elemento non impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente di persone con limitata capacità motoria o sensoriale).

Il Comando di P.M. è tenuto a sorvegliare ed accertare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'autorizzazione.

Il Servizio Commercio rilascerà l'autorizzazione finale, appena recepiti i pareri dei settori succitati ed a seguito di verifica della Licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della D.I.A. e/o ex Autorizzazione sanitaria per i titolari di Pubblico Esercizio e della D.I.A. e/o ex Autorizzazione Sanitaria ovvero N.O. sanitario rilasciato dall'AUSL competente per i titolari di Attività Artigianale.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.
2. Per esigenze urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.

3. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 19 – APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le nuove autorizzazioni per l'installazione dei dehors.

Per quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, gli eventuali dehors annuali o permanenti già installati dovranno essere adeguati entro il _____ alle disposizioni del presente regolamento in caso di interventi di manutenzione straordinaria che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura nonché in caso di ampliamenti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI BUONA NORMA PROGETTUALE

MATERIALI AMMESSI		MATERIALI NON AMMESSI
Legno, ferro, alluminio, pvc	STRUTTURA	Alluminio anodizzato
Lamiera grecata pre-verniciata, rame, vetro e tele ignifugo.	COPERTURA (prevalentemente tipologia a falda)	Tegole, onduline
Vetri antisfondamento, tende parasole	TAMPONAMENTI	Pannelli prefabbricati e teli plastificati di qualsiasi genere, ogni altro materiale non trasparente
Mantenimento del tipo esistente, pavimento galleggiante	PAVIMENTI	Manomissione della pavimentazione esistente e sua sostituzione con altro materiale di qualsiasi genere
In armonia con il fabbricato	COLORI	